



Istituto Comprensivo "Eleonora Duse"
Ufficio di Presidenza

Bari, 25.03.2024

Dirigente Scolastico: Gerardo Marchitelli

Cir.int.n.61

Ai docenti di scuola primaria

Al sito web

OGGETTO: IRC- Disponibilità insegnamento religione cattolica insegnanti di classe a.s. 2024-2025

Lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica è regolato, per quanto concerne gli aspetti generali, dalla Legge 186/2003 "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", la quale dispone che (art.1. c. III) "nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica ...e che siano disposti a svolgerlo".

Inoltre, specifiche disposizioni in merito sono contenute nel D.P.R. 175/12 emanato a seguito dell'intesa sottoscritta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Nel decreto al punto 2.6 si precisa che la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e della idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere insegnati della sezione o della classe.

Nella Nota ministeriale n. 29B98 del 6.11.2012 si sottolinea, inoltre, che i docenti di classe e sezione che già insegnavano religione cattolica "potranno continuare a farlo ...se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007- 2012. Se invece il loro servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, risale ad un periodo antecedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano".

Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, così come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2. del D.P.R. 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo decreto. La dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere presentata l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dall'anno successivo.

Si invitano, pertanto, gli insegnanti interessati ad inviare tramite e-mail entro le ore 12.00 del 28.03.2024 all'indirizzo di posta elettronica dell'istituzione scolastica BAIC816009@istruzione.it, la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della Religione Cattolica (o revoca della stessa) al fine di consentire al Dirigente Scolastico di trasmettere alla Diocesi territoriale le istanze per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico

Gerardo Marchitelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993